



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BIANCONI e CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2008

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse
e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari
delle persone scomparse

ONOREVOLI SENATORI. - Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ha presentata recentemente la relazione semestrale sull'attività svolta.

Dai dati forniti si evince che è in continua ascesa il numero annuo delle persone scomparse in Italia.

Cifre esorbitanti per un fenomeno variegato che comprende le situazioni più diversificate.

Sono 23.545 le persone scomparse in Italia, di cui circa 10.000 minorenni. Un dato che ha subito un incremento notevole rispetto ai 497 registrati nel 1974, ai 764 del 1993 e ai 1.285 del 2000, e che negli ultimi anni ha registrato una vera e propria impennata.

A questi numeri vanno aggiunte le 2.161 persone che alla data del 31 gennaio 2008 risultavano ancora irreperibili all'estero. Una moltitudine di uomini, donne, anziani e bambini svaniti nel nulla che lasciano i familiari in una angoscia e un silenzio assordante.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di creare un maggiore coordinamento tra le Forze dell'ordine e di garantire alle famiglie un maggiore sostegno da parte delle istituzioni, proprio per restituire ad essi una speranza.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse. Il

Comitato ha il compito di monitorare i casi di persone scomparse sul territorio, valutare lo stato delle indagini ed assumere iniziative che possono favorire la ricerca delle persone scomparse.

L'articolo 2 istituisce, presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno, una banca dati nazionale sulle persone scomparse in modo da dotare il nostro Paese di uno strumento indispensabile per diffondere foto e segnalazioni relative alle persone scomparse.

L'articolo 3 istituisce la banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse.

L'articolo 4 prevede l'istituzione dell'Ufficio centrale obitori, al fine di consentire una più rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti.

L'articolo 5 istituisce il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Le spese che i familiari di persone scomparse sostengono sono estremamente onerose e, spesso, al profondo e drammatico dolore per la scomparsa del proprio congiunto, si unisce anche la disperazione di non avere risorse sufficienti per favorirne il ritrovamento.

L'articolo 6 prevede permessi retribuiti per i parenti di persone scomparse, nei giorni in cui si occupano di questioni legate alla scomparsa del familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse)

1. Dopo l'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - *(Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse)*. - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse.

2. Il Comitato nazionale è composto da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, nominato dal Ministro, che ne assume la presidenza, e da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Al Comitato nazionale possono essere chiamati a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare, nonché componenti dell'ordine giudiziario, e il procuratore della Repubblica competente. Del Comitato nazionale fanno altresì parte rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di persone scomparse.

3. Il Comitato nazionale ha il compito di monitorare i casi riguardanti le persone scomparse sul territorio nazionale, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative che possono favorire la ricerca delle medesime persone.

4. Il Comitato nazionale istituisce il numero verde delle persone scomparse».

Art. 2.

(Istituzione della banca dati nazionale sulle persone scomparse)

1. È istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale sulle persone scomparse.

2. La banca dati di cui al comma 1, aggiornata settimanalmente e corredata da fotografie di ogni persona scomparsa e da tutte le notizie utili per favorirne il ritrovamento, è resa accessibile agli utenti sul sito *internet* del Ministero dell'interno.

3. Nella banca dati di cui al comma 1, sono altresì indicati i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica dell'ufficio delle Forze di polizia al quale fornire le informazioni attinenti ai singoli casi.

Art. 3.

(Istituzione della banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse)

1. È istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse per la raccolta, l'organizzazione e la conservazione dei relativi profili genetici.

Art. 4.

(Istituzione dell'Ufficio centrale obitori)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Ufficio centrale obitori che collabora strettamente con le banche dati nazionali di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'Ufficio centrale obitori individua un «modello informativo *post-mortem*» per la raccolta dei dati relativi a cadaveri di cui non è stata riconosciuta l'identità.

3. Al fine di favorire la rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti, l'Ufficio centrale obitori invia agli obitori previsti dall'articolo 13 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché agli enti competenti, il modello di cui al comma 2, affinché sia compilato e restituito.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Il Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie che hanno subito la scomparsa involontaria di un loro congiunto di primo grado e che hanno dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative indagini.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato da un contributo dello Stato pari a 3 milioni di euro annui. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo stesso per l'anno successivo.

Art. 6.

(Permessi retribuiti per i familiari delle persone scomparse)

1. I lavoratori dipendenti di enti pubblici o di aziende private, parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto ad un permesso retribuito pari a trentasei giorni annuali per occuparsi di questioni legate alla scomparsa del familiare.

